

SCHEMA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA ED IL COMUNE DI.....
PER I SERVIZI DI CATTURA DI CANI RANDAGI E/O VAGANTI INCUSTODITI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI PER LA CUSTODIA
TEMPORANEA ED OSSERVAZIONE SANITARIA PRESSO IL CANILE SANITARIO DI
NOVARA**

L'anno 2020, addì..... del mese di.....in Novara presso
la sede del Servizio Ambiente Verde Pubblico Protezione Civile e Manutenzione del
Patrimonio Immobiliare Comunale in Via Tornielli n. 5

TRA

IL COMUNE DI NOVARA, con sede in Novara in Via F.lli Rosselli 1 - C.F. e P.IVA
00125680033, rappresentato dal Dirigente del Servizio Ambiente Verde Pubblico
Protezione Civile e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Comunale, Arch. Cristina
RENNE, nato a e domiciliato per la carica presso il Comune di
Novara, giusta i poteri conferiti con provvedimento sindacale prot. n.
.....del

E

IL COMUNE DI nella persona del Sindaco pro-tempore,
.....

Premesso:

- che la Legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede l'onere per i Comuni singoli o associati, della costruzione e gestione di canili sanitari e canili rifugio per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con L.R. N. 34/93 e del Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 4359/93;
- la Legge Regionale n.34 del 26/7/1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione" e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 4359 dell'11/11/93 ribadiscono l'obbligo per i Comuni, singoli o associati, di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;

Dato atto che:

- il Comune di Novara è dotato di canile sanitario comunale dal 1995 ed ha garantito dal 1997 ad oggi, l'erogazione dei servizi di gestione del canile sanitario e dei servizi di cattura dei cani randagi e/o vaganti rinvenuti sul territorio di competenza dei Comuni convenzionati, oltre alla custodia temporanea presso la struttura comunale attraverso la stipula di apposite convenzioni, via via rinnovate nel corso degli anni;

- in data sono scadute le convenzioni triennali/biennali stipulate precedentemente dal Comune di Novara con i n. ... Comuni aderenti ed è necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione aggiornata e sostitutiva di quella precedente.

Considerato:

- che è intendimento del Comune di Novara proseguire a svolgere la funzione di struttura territoriale centralizzata con funzione di canile sanitario, per offrire la gestione associata dei servizi in oggetto oltre alle azioni di tutela nei confronti del fenomeno del randagismo canino, in osservanza alle normative di cui in premessa;
- si rende necessario formalizzare a termini di legge con apposita convenzione i futuri rapporti tra i Comuni che intenderanno aderire al convenzionamento, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo 267/2000;
- il Comune di intende avvalersi dello strumento della presente convenzione onde proseguire la gestione in forma associata dei servizi in oggetto, obbligatori ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela animali e randagismo canino, al fine di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, oltre ai maggiori oneri economici, che necessariamente deriverebbero da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla leggi predette.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Lgs.vo 267 del 18/8/2000, regola i rapporti tra il Comune di Novara e il Comune di al fine di assicurare i servizi di cattura dei cani randagi e/o vaganti rinvenuti nel territorio del Comune di e la custodia temporanea presso il canile sanitario di Novara per il periodo di osservazione sanitaria;

ART. 2 FINALITA'

I servizi convenzionati in oggetto sono finalizzati ad ottenere un risparmio della relativa spesa, a beneficio dei Comuni stessi ed una maggiore efficienza dei servizi stessi, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. Piemonte n. 34/93.

I Comuni sopracitati gestiranno autonomamente, anche in forma associata ed in modo coordinato, il servizio di canile rifugio presso le strutture che avranno individuato e con le quali dovranno stipulare apposite convenzioni.

ART. 3 SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO

Il servizio di accalappiamento e custodia temporanea dei cani randagi e/o vaganti rinvenuti sul territorio del Comune di viene garantito dal soggetto incaricato della gestione del canile sanitario del Comune di Novara e del servizio di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto in corso.

I cani catturati verranno trasferiti immediatamente presso il canile sanitario del Comune di Novara per l'osservazione sanitaria, l'identificazione, la registrazione e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO di Novara e per eventuali necessarie prestazioni veterinarie eseguite dal Veterinario incaricato dal Comune di Novara.

ART. 4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA

Il servizio di cattura dovrà essere attivato esclusivamente da personale dipendente del Comune di con richiesta esplicita da inviare al canile sanitario comunale, a mezzo fax al n. 0321-45.41.19 e/o mail a: canilesanitarionovara@gmail.com nell'orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 18.00 di tutti i giorni o mediante messaggio telefonico al Comando di Polizia Municipale di Novara o, in caso di emergenza, al numero di reperibilità in orario notturno (dalle ore 18.00 alle ore 8.00) di tutti i giorni dell'anno.

ART. 5 GESTIONE SANITARIA DEL CANILE SANITARIO COMUNALE

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO competono gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, la verifica del corretto segnalamento/identificazione effettuato all'atto dell'introduzione dell'animale a cura del Responsabile del canile sul registro di carico/scarico presso il canile sanitario e relativa registrazione della data di prima visita; l'identificazione tramite microchip degli animali; la vigilanza e il controllo sui servizi di cattura dei cani e sulla gestione del canile sanitario per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali.

Al veterinario libero professionista incaricato dal Comune di Novara competono invece le ulteriori necessarie prestazioni veterinarie ed eventuali trattamenti vaccinali e antiparassitari oltre agli interventi di tipo terapeutico (chirurgico e specialistico).

ART. 6 SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI

Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria stabilito dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO presso il canile sanitario comunale, i cani che risultano senza proprietario e che non saranno ceduti a privati e/o restituiti ai Comuni di appartenenza, dovranno essere trasferiti presso le strutture di "canile rifugio" individuate dai rispettivi Comuni convenzionati.

ART. 7 STRUTTURA DEL CANILE SANITARIO

La struttura del canile sanitario comunale di Novara, sita in Via del Gazurlo n. 55, è costituita da n. 32 Box per la custodia degli animali catturati di cui n. 4 Box adibiti all'isolamento, n. 2 aree di sgambamento per la movimentazione degli animali durante il periodo di permanenza e da una palazzina comprendente un ambulatorio, una cucina, un ufficio e i servizi.

ART. 8 DURATA

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula della stessa.

La convenzione potrà essere integrata/modificata, anche prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari dagli enti aderenti.

Ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria nel corso di validità della convenzione dovrà essere approvata da tutti i Comuni convenzionati.

ART. 9 RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni convenzionati con il Comune di Novara per i servizi oggetto della presente convenzione dovranno concorrere annualmente agli oneri sostenuti dal Comune di Novara, in maniera proporzionale alla popolazione anagrafica degli stessi, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferiscono le spese.

In particolare per la ripartizione delle quote verranno considerati i seguenti oneri:

- Quota di ammortamento per la costruzione del canile sanitario
- Costo per la gestione del canile sanitario e del servizio di cattura cani randagi
- Costo per le prestazioni del Veterinario incaricato per gli interventi e prestazioni di competenza di tipo terapeutico e chirurgico e per fornitura dei farmaci veterinari
- Quota di ammortamento attrezzature per il funzionamento del canile sanitario
- Quota spese di personale addetto alla gestione amministrativa e contabile e all'attività di coordinamento dei servizi oggetto della presente convenzione
- Quota per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del canile sanitario

Pertanto la quota di concorso spese a carico del Comune di sarà determinata sulla base di un Preventivo di spesa annuale che verrà trasmesso ai singoli Comuni per la sua approvazione nei rispettivi bilanci previsionali, soggetto a ricalcolo al termine di ogni esercizio in sede di consuntivo sulla base dei costi effettivi sostenuti.

I Comuni convenzionati si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota parte a proprio carico per il servizio di cattura cani randagi e di gestione del canile sanitario, da trasferire al Comune di Novara in un'unica soluzione, da versare entro 30 giorni dalla data di ricevimento del Consuntivo spese annuale.

ART. 10 OBBLIGHI E GARANZIE

Data la natura della presente convenzione, il Comune di..... aderente alla medesima, delega al Comune di Novara le funzioni amministrative, tecniche e contabili e di coordinamento inerenti la gestione del canile sanitario, il servizio di cattura e temporanea custodia presso il canile sanitario.

Ciascuno degli Enti convenzionati si impegna altresì a promuovere nell'ambito del proprio territorio iniziative volte alla tutela nei confronti del fenomeno del randagismo canino, alla corretta registrazione all'anagrafe canina regionale e all'incentivazione dell'affidamento a privati dei cani di propria competenza.

Il Comune di Novara è tenuto a mettere a disposizione del Comune convenzionato la documentazione relativa alla gestione dei suddetti servizi, comunicando il nominativo del Responsabile incaricato della gestione del Canile Sanitario.

ART. 11 FORME DI CONSULTAZIONE

Il Comune di Novara garantisce costante consultazione e informazione agli Enti convenzionati per la disamina complessiva dell'andamento dei servizi in oggetto, del rendiconto della gestione e per acquisire eventuali pareri in merito alle iniziative proposte dal Comune di Novara per la gestione associata delle azioni di tutela e controllo nei confronti del fenomeno del randagismo canino, finalizzate al rispetto delle normative di legge vigenti attraverso lo Sportello Tutela Animali operativo presso il competente Servizio Ambiente.

ART. 12 IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tabella allegato b al DPR 26/10/1972, N. 642.

ART. 13 REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa parte II - del D.P.R. 131/1986".

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI NOVARA

p. IL COMUNE DI